COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

IL SINDACO

- Richiamato l'art. 73, comma 1, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ove si dispone che *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";*

- Vista la nota del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 18 marzo 2020, con la quale viene precisato che per i segretari comunali la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici, fatte salve le attività per le quali sia necessaria la presenza in servizio secondo la valutazione dell'ente locale ove prestano servizio;

- Dato atto che il Comune di Villette non è dotato di un Regolamento che disciplina le sedute degli organi collegiali in modalità di videoconferenza;

- Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni legate all'emergenza epidemiologica in atto, definire i criteri che disciplineranno le sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, intesa nel senso ampio del termine;

- Valutato al riguardo di definire quanto segue:

1. Lo svolgimento in modalità di videoconferenza delle sedute della Giunta Comunali rientra nelle prerogative dell'autorità che Presiede le medesime adunanze ovvero del Sindaco;
2. La videoconferenza garantirà a tutti i componenti, compreso il segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di poter intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, avvalendosi di programmi e piattaforme digitali in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di strumenti, sia dell'amministrazione sia direttamente dei partecipanti, che consentono di garantire la comunicazione in tempo reale e l'identificazione dei partecipanti stessi;
3. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
4. Al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, unitamente all'ordine del giorno, saranno indicate giorno, ora e piattaforma o applicativo utilizzato ed eventualmente, se necessario, fornite ad ogni componente le credenziali e le modalità di accesso;
5. Alle sedute in videoconferenza possono partecipare anche eventuali altre persone ammesse dal Presidente in funzione della loro utilità in relazione agli argomenti da trattare senza diritto di voto ma con diritto di parola e facoltà di relazionare sugli argomenti;

6. Il sistema di videoconferenza dovrà garantire al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, in modalità simultanea;
7. La seduta ha inizio con l'appello del Segretario comunale il quale identifica i partecipanti mediante appello nominale e verifica del numero legale. In caso di problemi tecnici o di connessione è possibile posticipare l'inizio della seduta;
8. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, che espone le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Il segretario si accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti;
9. La votazione di ogni singolo argomento avviene per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio. Per ogni votazione il Sindaco dichiara l'esito con la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
10. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco potrà sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale del Segretario comunale;
11. La seduta si intenderà chiusa con la dichiarazione del Sindaco indicante l'ora della chiusura;

- Ritenuto dunque che lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità di videoconferenza possa avvenire con i criteri di trasparenza e tracciabilità e con i metodi di individuazione dei partecipanti sopra stabiliti;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DECRETA

1. Di stabilire, come in premessa elencate, le misure e i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, in videoconferenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Di dar mandato ai dipendenti comunali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici finalizzati a rendere possibile /agevole lo svolgimento delle riunioni secondo modalità telematiche.

3. Di dar atto che il presente provvedimento deve esser attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

4. L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

5. Di precisare che l'efficacia del presente atto decadrà automaticamente per effetto dell'adozione di provvedimenti governativi di cessazione degli effetti limitativi della libertà di movimento e/o della situazione emergenziale.

Villette, lì 06 aprile 2020

COMUNE DI VILLETTE - Prov. (VB)

Il Sindaco
(Balassi Monica)

Piazza E. Brindicci Bonzani, 6 - 28856 Villette (VB) --- Tel. e fax 032497029
mail municipio@comune.villette.vb.it pec villette@postemailcertificata.it Codice Fiscale 00428420038